

L.R. 20 dicembre 2018, n. 20: *"Promozione dell'innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola"* – Oggetto assembleare n. 7437/2018

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 18 dicembre 2018**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il progetto di legge contiene una specifica disposizione normativa concernente la promozione dell'innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel Distretto Turistico Balneare della costa emiliano-romagnola. Tale progetto prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Analisi degli articoli

L'art. 1 enuncia le finalità e l'oggetto della legge.

Il comma 1 riconosce i progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana quale strumento attraverso cui la Regione Emilia-Romagna sostiene l'innovazione del prodotto turistico nel Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano-romagnola.

Il comma 2 definisce gli obiettivi che devono perseguire i progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana di cui al precedente comma, al fine di migliorare le condizioni di offerta e attrattività delle aree di fruizione turistica costiere e favorire lo sviluppo della vocazione turistica del Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola, anche in riferimento alla "wellness valley" ed in particolare: promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano; rimuovere eventuali condizioni ed elementi di degrado; sostenere l'innalzamento e la miglior distribuzione dei servizi e delle attrezzature con particolare riferimento a quelli turistici; promuovere l'accessibilità e la fruibilità da parte di persone con disabilità; prevedere la riduzione degli impatti ambientali con soluzioni attente al tema della sostenibilità ambientale; promuovere la mobilità sostenibile.

L'art. 2 definisce i criteri di ammissibilità e di assegnazione dei contributi.

Il comma 1 identifica nei Comuni ricadenti nel Distretto Turistico Balneare della costa emiliano-romagnola i beneficiari dei finanziamenti.

Il comma 2 prevede che l'assegnazione dei contributi regionali avvenga sulla base di bandi, approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.

Il comma 3 individua gli elementi che devono essere presi in considerazione nei criteri di valutazione dei progetti, da definirsi nei bandi.

L'art. 3 contiene le disposizioni finanziarie.

Quantificazione degli oneri

L'onere previsto a carico del Bilancio 2018 è quantificato, come limite massimo di spesa, in € 1.000.000,00.

Copertura degli oneri previsti

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo è garantita, nell'ambito della Missione 20 - Programma 3, dall'accantonamento a fondo speciale per far fronte ai provvedimenti regionali - spese di investimento - Voce 3.

Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

L'art. 4 prevede la clausola valutativa, in base alla quale l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, sulla base di una relazione biennale.